

di Avv.to Rosa Bertuzzi

- LA CAUSALITÀ TRA IL REATO E L'EVENTO – ESCLUSIONE DELLA CAUSALITÀ DELL'OPERATO DELL'APICALE

Corte di Cassazione, VI Sezione Penale - Sentenza n. 17467 del 19 Novembre 2024

Nel procedimento in esame, a seguito di un grave infortunio occorso ad un dipendente della società, vengono sollevate importanti questioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto 231/2001. Successivamente all'incidente, la Procura ha avviato un procedimento penale e amministrativo nei confronti della società, contestando violazioni sulla sicurezza sul lavoro. Il legale rappresentante è stato assolto con formula piena, in quanto non aveva commesso il fatto, circostanza che ha rappresentato un precedente di rilievo in ambito di responsabilità dell'ente. Tuttavia, la Società ha presentato ricorso per revisione, sostenendo l'esistenza di un contrasto tra giudicati.

La Corte d'Appello ha respinto tale ricorso, affermando che la responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica.

Al contrario, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla società, chiarendo che l'assoluzione dell'apicale ai sensi dell'art. 5, D. Lvo 231/2001, incide sulla responsabilità dell'ente stessa.

La Suprema Corte ha precisato che, affinché si possa configurare la responsabilità dell'ente, **il reato presupposto deve essere effettivamente sussistente e causalmente collegato all'evento**. Nel caso di specie, l'infortunio non risultava attribuibile né all'apicale né alla struttura organizzativa dell'ente, poiché il lavoratore si era introdotto autonomamente nel macchinario fermo e il sistema di sicurezza non aveva inciso sul danno.

La Cassazione ha affermato, altresì, che «*sussiste diversità del fatto storico tra un infortunio in materia di lavoro correlato all'uso di un macchinario ascrivito all'impresa datrice di lavoro e il medesimo infortunio ascrivito alla condotta del produttore del macchinario*», e che i giudici devono escludere la responsabilità amministrativa dell'ente quando l'evento non risulta più ascrivibile, nemmeno in via causale, all'apicale o a soggetti della sua struttura organizzativa.

La pronuncia assolutoria ha dimostrato che il comportamento dell'apicale non ha avuto alcuna rilevanza causale, poiché l'operaio si era introdotto autonomamente in un macchinario fermo, e che il sistema di sicurezza non aveva inciso sul danno. Pertanto, l'illecito ex Decreto 231 non può essere fondato in assenza di un fatto penalmente rilevante.

La sentenza ha ribadito che l'art. 8 del Decreto 231 (che consente di attribuire una responsabilità all'ente anche in assenza di un soggetto identificato come autore del reato) si applica solo qualora sia dimostrato che **il fatto sussiste e riguarda un soggetto legato all'ente**; nel caso di specie l'assoluzione dell'apicale ha escluso la responsabilità dell'ente.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE

17467-25

Composta da

FRANCESCO MARIA

- Presidente -

Sent. n. sez. 444/202

EUGENIA

- Relatore -

CC - 30/04/2025

ALESSANDRO

R.G.N. 526

FRANCESCO LUIGI

ANNA LUISA ANGELA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I s.r.l.

avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d'Appello di Ancora

letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Ancona ha rigettato l'istanza di revisione proposta dalla società ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

2. Deduce, con unico motivo, violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'erronea applicazione dei presupposti della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 5, 8 e 73 d. lgs. 8 giugno 2001, n.231.

Nei confronti della società è stata emessa, in data 21 settembre 2018, sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile il 29 novembre 2018, applicandosi la sanzione pecuniaria di euro 15.000,00 per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-sepfzes, comma 3, d. lgs. n.231/2001 in relazione al delitto di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. per un infortunio occorso sul luogo di lavoro a un dipendente della £

Nella sentenza di assoluzione, rispetto alla quale si allega il contrasto di giudicati, non si è negato il fatto (cioè "l'aver cagionato l'infortunio del dipendente E il quale, durante un intervento di manutenzione, si insinuava all'interno della linea produttiva nel tentativo di rimuovere un pezzo di legno rimasto incastrato, subiva lo schiacciamento della mano sinistra tra tale oggetto e una guida in ingresso della troncatrice"), ma si è escluso che il legale rappresentante della | , azienda produttrice della semi-macchina che la E avrebbe dovuto assemblare, fosse responsabile, perché la macchina doveva essere assemblata dalla E , che avrebbe anche dovuto provvedere alla certificazione CE dell'intera linea. L'istruttoria ha accertato la sussistenza della colpa del B , legale rappresentante della | s.r.l., (non adeguato meccanismo di chiusura delle porte della cabina), ma che tale violazione della regola cautelare non fosse causalmente ricollegabile all'infortunio perché avvenuto a linea ferma.

3. Alla prima udienza dibattimentale il procedimento a carico della società | è stato definito con sentenza n. 1516 pronunciata dal Tribunale di Modena (Di ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., oggetto della richiesta di revisione. Il procedimento è proseguito nei confronti degli imputati, fra i quali l'amministratore della | PB

, e nei confronti della società E • ¹¹ Tribunale di Modena, con la sentenza n.1170 del 25 ottobre 2022 ha riconosciuto la responsabilità di AS

e CB < applicando per entrambi la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, mentre ha pronunciato sentenza di proscioglimento per PB con la formula «per non aver commesso il fatto». Si legge nella motivazione della sentenza che «alla luce della concreta dinamica del sinistro siccome accertata emerge chiaramente l'irrelevanza causale, rispetto alla causazione dell'evento, della violazione ascritta al B , produttore della semi-macchina troncatrice sulla quale è avvenuto l'infortunio».

4. Secondo la difesa, la sentenza del Tribunale di Modena, ritenendo irrilevante causalmente la violazione alle norme a tutela dei lavoratori contestate al B (le stesse contestate a I), produttore della linea di produzione sulla quale operava l'infortunato, ha escluso conseguentemente la responsabilità di qualsiasi persona fisica riferibile a I

Nella sentenza impugnata, si assume, è impropriamente richiamato l'art. 8 d. lgs. n.231/2001 che, nell'affermare l'autonomia della responsabilità dell'Ente anche quando l'autore del reato «non è stato identificato o non è imputabile», intende comunque far riferimento a soggetto non identificato o non imputabile ma comunque sempre riferibile all'ente. La Corte di Ancona non avrebbe tenuto conto del fatto che la mancanza di responsabilità dell'apicale PB , per insussistenza del rapporto causale fra la

condotta colposa contestata e l'evento, esclude la responsabilità di qualsiasi altro apicale o sottoposto di | e quindi la riconducibilità dell'illecito amministrativo correlato all'ente. Non solo: essendo contestato all'ente l'illecito amministrativo ex art.

5, comma 1 lett. a), il proscioglimento dell'apicale comporta conseguentemente proscioglimento dell'ente.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Va premesso che il contrasto di gi

1. Il ricorso è fondato. tra l'accertamei
lett. a), cod. proc. pen. sussiste tenuto in una sentenza emessa a seguito di giudizio
anche patteggiamento e quello¹ cod. proc. pen. come insidiato dall'art. 630, comma 1, into
conten contenuto in una sentenza di
ordinario, in quanto l'art. 629

giugno 2003, n. 134, prevede espressamente la revisione «delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 4, 21/12/2010, n. 2635, Rv. 249621 - 01, Fattispecie nella quale la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento per il reato di lesioni colpose gravi ha addotto che nel separato giudizio si era irrevocabilmente accertato che la malattia causata alla vittima aveva avuto durata di trenta giorni, con conseguente necessità, ai fini della procedibilità, della querela, che però non era stata proposta).

Inoltre, il procedimento di revisione può essere attivato anche nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti, dovendosi estendere agli enti tutte le garanzie previste per il condannato in quanto compatibili (Art. 35 d.lgs. 231/01: "All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili").

3. La Corte di appello ha ritenuto applicabile il principio secondo cui «è una ammissibile la richiesta di revisione di sentenza di patteggiamento per in giudizio ei inconciliabilità con l'accertamento compiuto confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti staoliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione (Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731; Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749; Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, Russo, Rv. 263842)».

Occorre, tuttavia, considerare che i casi nei quali la richiesta di revisione è stata rigettata sulla base di tale principio riguardano situazioni del tutto differenti da quella in esame e che le

pronunce citate dalla Corte territoriale affrontano pronunce aventi diverso esito.

Nel caso trattato da Sez. 5, Contu, n. 10405/2015, ad esempio, due coimputati erano stati giudicati diversamente per il reato di bancarotta fraudolenta sulla base di una consulenza tecnica che aveva diversamente imputato al patrimonio societario talune voci di bilancio.

Nel caso deciso da Sez. 6 Del Bono, n. 34927/2018 le condotte materiali che hanno comportato l'assegnazione di un trattamento economico di favore per una dipendente regionale, secondo l'accusa su istigazione dell'odierno ricorrente, si erano svolte secondo una sequenza materiale e cronologica pienamente conforme a quella ricostruita dall'accusa e non smentita dagli accertamenti giudiziali: in particolare, il giudice del dibattimento aveva escluso la valenza illegittima dei fatti rispetto al parametro normativo di riferimento costituito dall'art. 323 cod. pen. e la Corte ha negato che l'art. 630 lett. a) cod. proc. pen. possa trovare applicazione anche quando, contribuendo a delineare il fatto uno o più elementi normativi della fattispecie, il giudizio liberatorio per l'imputato su alcuno di essi (nella specie, la legittimità della deliberazione assunta e l'esclusione del carattere indebito del vantaggio patrimoniale attribuito al beneficiario del contestato abuso d'ufficio) non possa non determinare incompatibilità rispetto a quello diversamente deliberato nel distinto giudizio.

Secondo Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, invece, è suscettibile di revisione, a norma dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del privato corruttore, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto a carico del pubblico ufficiale imputato del delitto di corruzione, posta l'inconciliabilità delle due pronunce per l'impossibilità di ipotizzare il predetto reato in assenza dell'attività coordinata del corruttore e del corrotto.

E ancora, Sez. 1, n. 15088/2021 ha ritenuto ammissibile l'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 346 *bis* cod. pen. da parte del soggetto promittente l'indebita prestazione di denaro o altre utilità a seguito dell'assoluzione del mediatore per insussistenza della natura patrimoniale della prestazione.

4. Nel peculiare caso del rapporto tra responsabilità dell'ente e illecito commesso dal soggetto apicale si è affermato che non sussiste contrasto tra giudicati ex art. 630,

comma 1, lett. a), cod. proc. pen. tra la sentenza dichiarativa della responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la sentenza di assoluzione dell'imputato dal reato presupposto pronunciata in un diverso procedimento nel caso in cui, in quest'ultimo, sia stata accertata la ricorrenza del fatto illecito, discendendo l'inconciliabilità dei giudicati solo dalla negazione del fatto storico su cui essi si fondano e non anche dalla mancata individuazione del suo autore, posto che la responsabilità dell'ente ex art. 8 del citato d.lgs. sussiste pur se l'autore del reato non risulti identificato (Sez. 4, n. 10143 del 10/02/2023, Fassa s.r.l., Rv. 284239 - 01). Tale pronuncia, richiamata nella sentenza impugnata, attiene, tuttavia, al diverso caso in cui non era stato negato il rapporto di dipendenza del lavoratore infortunato con l'ente e, pur essendo enunciata nel dispositivo la formula «perché il fatto non sussiste», la Corte ha constatato che la motivazione della sentenza aveva affermato cosa diversa, ritenendo solamente che i due imputati non rivestissero una posizione di garanzia e adoperando una formula assolutoria non corrispondente a quanto argomentato in motivazione. In definitiva, tale decisione riguardava un caso in cui l'accadimento dell'infortunio sul lavoro era stato accertato nella pronuncia assolutoria, rimanendo non individuate le figure dei responsabili dell'accaduto.

5. La diversa statuizione in termini di efficienza causale della condotta contestata al soggetto apicale della | non ha comportato la persistente ascrivibilità dell'infortunio al produttore | , come nel caso trattato da Sez. 4, p s.r.l., né è avvenuta a seguito di una diversa valutazione del fatto complessivamente inteso, inalterato nei suoi aspetti materiali e giuridici o in altri termini immutato nella serie di accadimenti materiali di cui esso si compone, come nel caso trattato da Sez. 6, Del Bono.

Il caso in esame neppure rientra nell'ipotesi di mancata identificazione dell'autore del reato. Anche in tale ipotesi, comunque, secondo Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, Bonomelli, Rv. 267048 - 01 è possibile affermare la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 8 d. lgs. n.231/2001, quando sia, comunque, individuabile a quale categoria, tra quelle indicate agli artt. 6 e 7 del medesimo decreto, appartenga l'autore del fatto, e sia, altresì, possibile escludere che questi abbia agito nel suo esclusivo interesse (si veda anche Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.p.a., Rv. 274320 - 03 in cui si è affermato che «In tema di responsabilità da reato degli enti, l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto, prevista dall'art. 8, d.lgs. 8 giugno 2001, n.

231, deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i

presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, tale autonomia operando anche nel campo processuale»).

6. Giova, a tal proposito, anche ricordare che, secondo Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland s.p.a. Rv. 263679 - 01, «in tema di responsabilità degli enti ai sensi del d. lgs. 231/2001, il reato contestato alla persona fisica corrispondere a quello chiamato a fungere da presupposto per la responsabilità della persona giuridica», per cui l'esclusione della responsabilità del soggetto apicale della società produttrice di un macchinario, per essere l'infortunio ascrivibile esclusivamente al datore di lavoro, va intesa quale esclusione del reato presupposto.

La giurisprudenza formatasi in tema di divieto di *bis in idem*, infatti, spiega come il fatto storico debba essere considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.231799 - 01; Sez. 1, n. 39746 del 15/03/2016, Bovio, Rv. 268147 - 01). Ciò che conta, per la verifica dell'identità del fatto storico, è dunque il confronto delle condotte specificamente poste in essere dai medesimi soggetti per verificarne la sovrapponibilità, onde l'identità del fatto storico nel quale si sostanzia il reato presupposto permane, pur a seguito dell'assoluzione di uno dei coimputati, qualora rimanga ferma la responsabilità degli altri o di persona non identificata le cui condotte siano comunque riferibili al medesimo Ente; mutando l'Ente di riferimento del soggetto apicale imputato muta, invece, anche il fatto storico.

7. Occorre, dunque, constatare che, nel caso in esame, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la inconciliabilità non si riferisce ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna, non è sorretta da adeguata applicazione dei principi interpretativi enunciati da questa Corte di Cassazione, atteso che il fatto storico sul quale si fonda la responsabilità dell'Ente | s.r.l., quale produttore, è un infortunio occorso a un dipendente della E in occasione dell'uso di un macchinario nel quale era stata ipotizzata anche la responsabilità del produttore, mentre la sentenza emessa all'esito del giudizio di cognizione nei confronti degli imputati persone fisiche ha escluso la riconducibilità dell'infortunio al soggetto apicale della I s.r.l., affermando l'esclusiva responsabilità dei garanti della società datrice di lavoro.

Tanto premesso, occorre che la sentenza impugnata sia annullata affinché il giudice del rinvio valuti l'istanza di revisione alla luce del seguente principio di diritto:

«Sussiste diversità del fatto storico tra un infortunio in materia di lavoro correlato all'uso di un macchinario ascrivito all'impresa datrice di lavoro e il medesimo infortunio ascrivito alla condotta del produttore del macchinario».



P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso il 30/04/2025.

Il Consigliere estensore S^ARRAO

Il Presidente

EUGENIA


FRANCESCO